

STATUTO

BONUM FACERE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA AL MARE CH
VIALE MICHETTI 47

Numero REA: CH - 432810

Codice fiscale: 02828800694

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A' AL N. 10.583 DI RACCOMANDA

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - RINVIO - DURATA

Articolo 1. Denominazione - Sede - Rinvio.

E' costituita ai sensi dell'art. 1), lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 una cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata "Bonum Facere - Cooperativa sociale a r.l. - Onlus", con sede nel Comune di Francavilla al Mare (CH), all'indirizzo comunicato dall'organo amministrativo presso il registro delle imprese.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali ed unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

La Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme di cui alla citata Legge 8 novembre 1991 n. 381, per cui sarà considerata cooperativa "a mutualità prevalente" indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. e ciò ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Per quanto non disciplinato specificamente nelle normative sopra indicate, ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., si applicano alla presente cooperativa, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e ciò fino a quando la cooperativa si troverà nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.

Se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci adeguerà senza indugio il presente statuto alle norme della società per azioni, in quanto compatibili.

La Cooperativa sarà iscritta a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

Articolo 2. Durata e adesioni.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Articolo 3. Scopo mutualistico.

La Cooperativa, conforme alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale delle comunità alla promozione e all'integrazione dei cittadini ed ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, lett. a), legge 8 novembre 1991 n. 381, la gestione di strutture ricettive come case di riposo, RSA, la fornitura di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali ed educativi a favore di soggetti bisognosi di tale assistenza (anziani, diversamente abili, malati, inabili, minori, ecc.), anche in convenzione con enti pubblici.

Articolo 4. Oggetto sociale.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strutturale, la cooperativa può acquistare e o alienare beni e servizi e richiedere finanziamenti. La Cooperativa ha lo scopo di progettare, organizzare ed erogare servizi sociali e sanitari, di qualunque genere, anche a domicilio, rivolti ad anziani, bambini, minori, famiglie disagiate, diversamente abili, offrendo assistenza, anche in caso di degenza, presso case di cura od ospedali, centri diurni, case di riposo, R.S.A., centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura. La Cooperativa potrà operare in ambito comunale, provinciale, nazionale ed internazionale.

Di Aurelio Mirella
Giovanna Mestromaroli 1
Leandro D'Angelis



Carro

Per far ciò, essa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro servizi finalizzati alla promozione umana, morale e socio assistenziale, attraverso l'utilizzo della stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che contribuiscono, nelle diverse forme, all'erogazione dei servizi ed alla gestione della cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, i propri servizi con quelli di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e/o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo la gestione di servizi socio-sanitari, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, ai bisogni dell'infanzia, ed in genere a qualsiasi categoria appartenente alle fasce sociali deboli. La cooperativa potrà svolgere, in modo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti servizi:

- la gestione, la progettazione, l'attivazione, l'organizzazione di strutture e servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali in strutture proprie o di terzi, quali poliambulatori medici, centri di riabilitazione, RSA, RA, case albergo, case di riposo, residenze protette, centri diurni per anziani e/o diversamente abili, ecc., case alloggio assistite per anziani e/o disabili;
- attivazione e realizzazione di servizi di riabilitazione, presso proprie strutture e/o domicilio;
- servizi di assistenza domiciliare, anche presso enti pubblici e privati (diretta ed indiretta), assistenza materiale domiciliare, supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale ed aiuto domestico, interventi igienico-sanitari, accompagnamento esterno per favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale;
- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzati in centri di servizi appositamente assistiti, messi a disposizione da enti pubblici, privati o propri: l'assistenza verrà effettuata in stretta collaborazione con il medico curante ed i medici specialisti;
- assistenza infermieristica qualificata a malati, affetti da patologie che consentono la permanenza nel proprio domicilio e o in strutture dedicate;
- servizi di accompagnamento e vigilanza in occasione di viaggi, soggiorni dedicati ad anziani, diversamente abili, nonché altre categorie svantaggiate, residenze marine, montane, terme, ecc.;
- servizio di segretariato sociale;
- realizzazione di servizi di ricerca, formazione e consulenza, relativamente agli ambiti previsti dal presente oggetto sociale, esclusivamente rivolte ai propri soci;
- promozione ed organizzazione, gestione di seminari per i propri soci ed incontri di studio per approfondire tematiche sugli anziani, sui diversamente abili, e sull'emarginazione; inoltre la cooperativa potrà svolgere servizi in grado di sviluppare le personalità e le creatività dei minori ed in particolare:
- gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, scuola elementare, e in genere di ogni ordine e grado;
- gestione di servizi integrativi ai nidi d'infanzia, quali centri giochi e servizi domiciliari;

- gestione di servizi rivolti ai ragazzi in età scolare, quali l'assistenza o il supporto nello svolgimento dei compiti, nonché aiuti e sostegno personale per favorire la vita di relazione sociale e l'integrazione scolastica;

- servizi realizzati in nidi aziendali presso strutture private e/o pubbliche, centri commerciali e gestione di servizi rivolti ai ragazzi che aiutano a stimolare la fantasia e la propria sensibilità come ad esempio la realizzazione di corsi di educazione al sonno, alla musica, alla pittura ed in genere ogni altra attività considerata creativa;

- gestione di servizi che facciano accrescere l'interesse per l'attività sportiva in genere, ad esempio quella psicomotoria;

- servizi educativi (scolastici e non) e socializzanti per minori della scuola dell'obbligo;

- attivazione, realizzazione, presso proprie strutture e/o a domicilio, di servizi socio-sanitari e riabilitativi, logopedia, psicomotricità, psicologia, ecc. (riconducibili all' art. 26 legge 23 dicembre 1978 n.833);

- servizio socio educativo in centri diurni, ludoteche, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

- servizi domiciliari socio-assistenziali e sanitari, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati sia presso la famiglia, sia presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- l'accompagnamento, l'animazione e la vigilanza in occasione di viaggi o soggiorni dedicati ai minori, ai diversamente abili, nonché ad altre categorie svantaggiate in occasione estive marine, montane, ecc.

- servizi di pre e dopo scuola, anche l'accompagnamento in genere;

- realizzazione di servizi di ricerca, formazione e consulenza relativamente agli ambiti previsti nel presente oggetto sociale, esclusivamente rivolte ai propri soci.

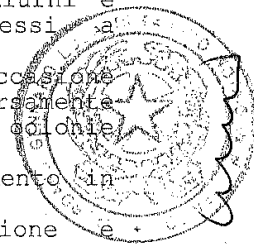
La Cooperativa potrà svolgere servizi, sempre a supporto di soggetti svantaggiati di cui alla su citata legge 08 novembre 1991 n.381 articolo 1 - lettera a), attraverso la gestione diretta o in convenzione di servizi socio sanitari rivolti ai giovani, anziani e minori, anche portatori di handicap di qualsiasi natura, gli emarginati, alle persone a disagio psicofisico e/o soggette a dipendenza da psicofarmaci, alcolismo, tabagismo, in strutture quali: centri residenziali e semiresidenziali, centri di riabilitazione, centri di cura, RA, RSA, hospice, comunità alloggio, case famiglia, strutture rivolte all'accoglienza dei disabili gravi.

Alla Cooperativa è vietato svolgere servizi diversi da quelli elencati ad eccezione di quelli comunque finalizzati al proseguimento di scopi sociali.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto potrà:

- stipulare convenzioni con A.S.L., Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti, Enti d'ambito sociale, anche all'estero e/o qualsiasi altra struttura eventualmente autorizzata alla integrazione del prezzo per i servizi prestati dalla cooperativa stessa relativamente ai servizi di cui sopra;

- istituire, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove;



Camera C.C.I.A.A.

D. Crescenzo M. Mella
D. M. M. M. M. M.
Leone D'Angelo

- prendere in appalto la gestione di servizi pubblici e privati, nonché il conferimento di incarichi professionali, aventi ad oggetto i servizi indicati nei precedenti commi;
- curare l'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili per raggiungimento dello scopo sociale;

- gestire, acquistare Hotels, ostelli della gioventù o qualsiasi altra attività ricettiva anche turistica;
- la sensibilizzazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'accoglienza di persone in stato di bisogno;

Essa potrà, infine, curare l'ottenimento di contributi e finanziamenti, sia pubblici che privati, previsti dalle normative vigenti italiane e comunitarie, anche mediante l'apporto e la consulenza di professionisti, imprese, lavoratori dipendenti e Bar o occasionali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria relativa necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, ivi compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di immobili e magazzini, la loro ristrutturazione tramite lavori di manutenzione edilizia ordinaria o straordinaria (per conto proprio o per conto di terzi), l'acquisto di attrezzature ed impianti atti al conseguimento dei suoi scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché ad tale procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative integrative.

La società potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe comunque accessorie attività sociale, con l'esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere l'operazione di cui l'articolo 2529 del codice civile alle condizioni ed ai limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare o favorire lo spirito di previdenza di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio per il pubblico.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5. Soci ordinari.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci soltanto le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui

Di Crescenzo Minella
Esere pastur
Leonello D'Angelo

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Articolo 7. Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: documentazione riguardante le referenze lavorative, documento di identità, certificato carichi pendenti e certificato penale, certificato medico di idoneità ai fini della tipologia di lavoro svolto nella cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo art. 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8. Obblighi del socio.

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore eventuale rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9. Diritti dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tale diritto non compete ai soci speciali come previsto al precedente art. 6

Articolo 10. Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Articolo 11. Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Alfonsino Muello
Giuseppe Muello
Leandro D'Amico



Carmino L. C.

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
Si applica dove non in contrasto con le norme specifiche che regolano la cooperativa l'art. 2473 del c.c..
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'Organo di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12. Esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13. Liquidazione.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14. Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Articolo 15. Termini di decadenza,

limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

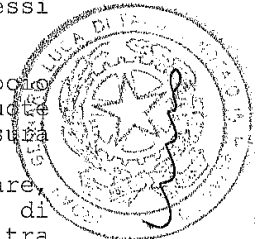
Articolo 16. Strumenti finanziari.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 c.c..

Articolo 17. Ristorni.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su

D. Crescenzo M. Mella
Andrea Medda
Leandro D'Angelo



Camm. d. C.

proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale - debbono considerare:

- 1). le necessità della gestione della cooperativa;
 - 2). i piani strategici della cooperativa;
 - 3). le esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa;
 - 4). la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.
- L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- a). in forma liquida;
 - b). mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18. Elementi costitutivi.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è **variabile** ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore all'importo minimo e non superiore all'importo massimo stabiliti dalla legge.
- b). dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c). dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d). dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e). dalla riserva straordinaria;
- f). da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Così come prescritto dall'art. 2514 lettera c) del codice civile, sussiste il **divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nonché all'atto del suo scioglimento.**

Articolo 19. Caratteristiche delle quote.

Le quote sono trasferibili con effetto verso la società solo con il consenso dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e contro il medesimo il socio può ricorrere in tribunale.
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 20. Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2025.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

In quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nel rispetto assoluto del **divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato**, così come prescritto dall'art. 2514 lettera a) del codice civile;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, nel rispetto assoluto del divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi così come prescritto dall'art. 2514 lettera b) del codice civile;
- g) la restante parte:

- a riserva straordinaria di cui alla lettera e) art.17;
- ai fondi di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

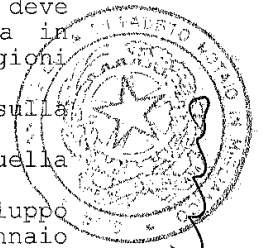
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI: RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

Articolo 21. Decisioni dei soci.

*D. Crescenzo M. Muelle
Enrica Muscato
Leandro D'Angelo*



C. L. C.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22. Assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede legale purché nel territorio dello Stato Italiano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera che dovrà pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, **l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi, se nominati.** Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23. Costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24. Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 25. Voto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 26. Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 27. Amministrazione.

La cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, al fine di evitare uno stallo nell'attività dell'organo amministrativo, il voto del Presidente viene conteggiato due volte.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

L'Organo di amministrazione può affidare specifici incarichi ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e



Carmino

*Di Crescenzo M. Mello
Di Crescenzo M. Mello
Leonardo D'Angelo*

precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Collegio sindacale (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione Il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 28. Organo di controllo.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro gestito e funzionante ai sensi di legge.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'Organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29. Scioglimento anticipato.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 30. Devoluzione patrimonio finale.

Sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come prescritto dall'art. 2514 lettera d) del Codice civile.

TITOLO VIII: REGOLAMENTI - CLAUSOLE DI MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 31. Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo sviluppo dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 32. Clausole di mutualità prevalente.

Ad ogni buon fine si precisa che il presente Statuto contiene tutte le clausole di "mutualità prevalente" richieste:

= dall'art. 2514 c.c.lett.a): che è prevista all'art.20,lett.

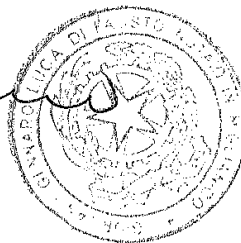
e) del presente Statuto;

= dall'art. 2514 c.c. lett.b): che è prevista all'art.

20, lett. f) del presente Statuto;
= dall'art. 2514 c.c. lett.c): che è prevista all'art. 18
u.c. del presente Statuto;
= dall'art. 2514 c.c. lett.d): che è prevista all'art. 31 del
presente Statuto. In caso di perdita della qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione
di cui all'art. 2545 octies c.c.
La soppressione delle clausole relative alla mutualità
prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Di Cicerio M. Quella
Enrico Mustione
Leandro D'Angelo

Giulio L. C. C.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine mediante M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.